

Il nuovo regolamento europeo sul biologico e l'apicoltura come attività zootecnica in un contesto socio-economico in continua evoluzione

Pier Paolo Danieli*, Paolo Scarpino*, Simone Bergonzoli§

**Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)*

§Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - CREA (Roma)

Introduzione

Guardando all'ultimo quinquennio, escludendo i due anni pandemici, emerge un quadro in tendenza con il crescente interesse verso il biologico. Le performance di mercato del biologico prima del 2020, anno nel quale le famiglie sono state costrette al confinamento domiciliare pandemico, avevano realizzato interessanti incrementi di vendita. In particolare, il 2019 aveva registrato una crescita complessiva del commercio del biologico notevolmente superiore (+9,5%) al totale dell'agroalimentare. Nonostante ciò, il calo degli acquisti dell'ultimo anno stimola ad una riflessione. Secondo elaborazioni Ismea su dati Nielsen (2021), il consumo di prodotti certificati bio, a rendiconto del 2021, ha registrato una perdita del 4,6% rispetto all'anno precedente. Il report consuntivo 2021 degli acquisti alimentari biologici (Ismea, 2021), descrive un sostanziale allineamento delle variazioni percentuali delle categorie di acquisto del bio con le omologhe del convenzionale caratterizzate da diversi livelli di intensità. Si registra ad esempio una flessione generale nelle vendite di molti prodotti, viceversa in alcuni settori come latte, oli e grassi vegetali, uova fresche, il biologico presenta perdite più contenute rispetto al totale delle rispettive categorie convenzionali. Solo alcuni casi, come ad esempio derivati dei cereali, carni, bevande analcoliche, hanno fatto registrare un andamento crescente. In generale, i prodotti biologici vengono commercializzati attraverso la piccola distribuzione. Tuttavia il consumatore è orientato all'acquisto dei prodotti biologici soprattutto nella grande distribuzione (65,3%) dove l'incidenza delle vendite nel 2021 è leggermente cresciuto rispetto al 2020 (+1%), mentre si è ridimensionato il contributo dell'e-commerce (-9,6%). Per quanto concerne il miele si registra una flessione generale delle vendite: nel biologico è stata stimata a -12,7%, mentre per l'intero settore agroalimentare il miele raggiungerebbe il -8,9% (Ismea, 2021). Meno accentuata invece è stata la variazione delle vendite di miele "bio" su base annua in quanto, in tempi di pandemia, la variazione 2021 vs. 2020 ha fatto registrare un decremento pari a -8,9%, inferiore a quella registrata nel confronto 2020 vs. 2019 (-10,2%).

Complessivamente si può dedurre che gli effetti indiretti della prolungata pandemia abbiano avuto conseguenze sulle scelte d'acquisto dei consumatori. È infatti verosimile che la riduzione del potere d'acquisto e l'incertezza economica abbiano influito negativamente sulla propensione alla scelta del prodotto agroalimentare biologico, spingendo verso il mercato convenzionale. Tuttavia il consumatore riconosce il valore aggiunto non solo dato dai prodotti alimentari biologici reputati più sicuri e sostenibili, ma anche soprattutto dalla certificazione. Nonostante le disattese aspettative di crescita manifestate degli acquisti alimentari "bio", l'approvazione del nuovo Regolamento (UE) 2018/848 sull'agricoltura biologica e l'attuazione delle diverse politiche di valorizzazione e sviluppo del settore incentivano verso incoraggianti variazioni dell'offerta dei prodotti biologici sul mercato. Queste variazioni coinvolgono anche il comparto del miele biologico con un'incidenza sul mercato del consumo pari al 14,5%, la più alta tra i prodotti dell'agroalimentare (MiPAF & ISMEA_2021). Nell'ambito della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della Politica Agricola Comune - PAC), Versione 2018/0216(COD), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 06/12/2021, sono stati indicati degli obiettivi sfidanti da perseguire mettendo a sistema, in maniera più organica, i diversi strumenti della nuova PAC per rendere il comparto delle produzioni biologiche un asse prioritario. Nell'ambito del documento emergono misure a sostegno dell'agricoltura biologica che andranno ad integrarsi con gli impegni agro-

climatici-ambientali e degli ecoschemi nei programmi di sviluppo rurale. Le esternalità positive del modello di produzione biologica rientrano così nei PSN (Piani Strategici Nazionali) attraverso azioni di supporto che incideranno sullo sviluppo del biologico attraverso azioni dirette e indirette (e.g., tutela del benessere animale) o misure nell'ambito delle filiere e accordi di area che stimolano l'aggregazione di imprese. L'agricoltura biologica è posta al centro delle proposte d'indirizzo strategico della Commissione Europea nel contesto della politica agricola *post* 2022, visto il suo riconosciuto contributo positivo sul clima, ambiente, qualità delle produzioni. Per l'Italia e gli altri Stati membri si impone dunque la necessità di pervenire a una strategia coerente di sviluppo del biologico all'interno dei propri strumenti d'indirizzo e normativi riguardanti soprattutto: i) l'ampliamento della superficie coltivata con il metodo biologico (2,8 milioni di ettari per il 2027, corrispondente all'obiettivo dell'aumento al 25% della superficie biologica su quella coltivata); ii) l'aumento dei volumi di derrate agroalimentari biologiche disponibili sui mercati; iii) l'accesso al cibo biologico per una platea più vasta di consumatori; iv) la sostenibilità economica delle aziende agricole biologiche. Nell'insieme di misure e interventi settoriali è stato proposto di inserire l'agricoltura biologica nelle OCM (Organizzazione Comune dei Mercati), permettendo così all'Unione Europea di disporre, anche per il biologico, di uno strumento in grado di gestire il mercato e garantire sbocchi adeguati alla produzione, la stabilità dei redditi, la sicurezza e l'accesso a prodotti alimentari di qualità. L'istituzione di meccanismi di controllo della produzione e individuazione di prezzi unici per tutti i mercati europei, compenseranno le perdite di reddito e sosterranno il mercato del biologico anche in caso di flessioni della produzione e del consumo. L'obiettivo di inserimento dell'agricoltura biologica negli interventi settoriali (*i.e.*, OCM biologico) vuole essere uno strumento utile al raggiungimento del traguardo del 25% delle superfici certificate, obiettivo altrimenti a rischio se la produzione non fosse economicamente sostenibile. Nell'ambito dei programmi delle attuali OCM per alcuni settori specifici tra cui l'apicoltura, sono previsti interventi a carattere ambientale che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della nuova PAC. A ragione di questo l'Unione Europea ha voluto cercare di armonizzare la precedente normativa, rafforzare e in qualche modo rivitalizzare il settore della produzione biologica approvando il nuovo regolamento e incoraggiando gli Stati membri a supportare il settore con nuovi interventi a sostegno delle produzioni "bio". Nel documento di sintesi redatto da MiPAF-Ismea (2021) nell'ambito dei Piani Strategici Nazionali riguardanti l'agricoltura biologica, si predispone la creazione di strumenti per le Organizzazioni Comuni dei Mercati (OCM) che sostengano la conversione e la regolarizzazione delle aziende biologiche tuttora non certificate¹. In ragione del valore del comparto apistico per la salvaguardia della biodiversità e il legame valoriale ed economico con l'agricoltura biologica (l'incidenza del 14,5% del miele biologico sul mercato al consumo è la più alta tra i prodotti dell'agroalimentare), è fondamentale predisporre degli strumenti OCM che sostengano la conversione e l'emersione delle aziende biologiche non certificate. L'apicoltura biologica si contraddistingue per maggiore attenzione allo sviluppo tecnologico, all'innovazione e alla qualità del prodotto; tali obiettivi sono finanziati con il 20% delle risorse negli interventi dell'OCM Api biologico sottoforma di assistenza tecnica, per la prevenzione e la lotta alle patologie che colpiscono gli alveari senza ricorrere ai prodotti di sintesi. Facendo riferimento al biologico, nel bando OCM apicoltura (Ottobre 2021), viene destinata una spesa annua di 5.166.537 € (Reg. (UE) 2018/0216/COD²Capo III, Sezione 3 Art. 54-56, Allegato VIII punto 82.2)³ rilevando una stima del fabbisogno di risorse destinate all'apicoltura biologica pari a circa 550.000 € annui. Il settore apicoltura sarà supportato inoltre da interventi diretti o indiretti previsti dal quadro degli ecoschemi e degli interventi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR). Gli interventi rivolti alla realizzazione degli investimenti in agricoltura biologica sono orientati al miglioramento della

¹ Gli alveari biologici rappresentano circa l'11% del patrimonio italiano e si sommano a una quota importante di produttori "de facto biologici" che non sono certificati e sfuggono alla contabilizzazione formale.

² Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, piani strategici della Politica Agricola Comune - Versione 2018/0216(COD), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 06/12/2021

³ L'agricoltura biologica negli interventi non agroambientali del PSN_MiPAF/Ismea_2021_ReteRuraleNazionale

redditività aziendale e ad obiettivi verdi che concorrono al raggiungimento della spesa del 35% prevista nei PSR 2023-2027 di tutte le Regioni italiane. Il settore apistico rientra nei Piani Strategici Nazionali 2023-2027 con collegamenti diretti con le esigenze generali dei principali settori produttivi. L'obiettivo specifico entro il comparto apistico è quello di sostenere l'apicoltura biologica e supportare la presenza di un'imprenditoria orientata verso la produzione di qualità certificata (e.g., marchio collettivo) e la possibilità del riconoscimento di marchi tutelati a livello comunitario (e.g., DOP). Tra le ipotesi di fabbisogno finanziario dell'agricoltura biologica è prevista una dotazione finanziaria rivolta all'apicoltura per il quinquennio 2023-2027 maggiorata di 7.374.495 € rispetto alla programmazione 2014-2020 con un importo totale FEAGA 2023-2027 di 25.832.685 € di cui il 10,0% sarà destinato ad interventi di spesa pubblica per l'apicoltura biologica.

Il biologico in apicoltura, fatti e cifre Italia/EU

L'incentivo rivolto ad incrementare le produzioni biologiche nell'UE è aumentato dell'11% rispetto ai finanziamenti erogati dal 2000 al 2020. L'apicoltura ha ottenuto un interesse crescente dai Paesi membri della comunità europea ed i diversi milioni spesi nei programmi nazionali provengono dai bilanci dell'Unione. Conseguentemente la crescente attenzione alla salvaguardia delle api e l'aumento della produzione di miele biologico hanno stimolato gli Stati membri dell'UE ad avviare iniziative comuni, coordinate e adeguatamente finanziate, puntando al sostegno, alla ricerca e all'innovazione delle produzioni biologiche. Le risoluzioni in favore della difesa degli insetti impollinatori, che affrontano le cause della loro preoccupante riduzione, sono state molteplici. Anticipare gli interventi nazionali con una strategia comunitaria ha permesso di coordinare una serie di interventi congiunti in linea con le ambizioni del Green Deal europeo. In questo orientamento si inserisce l'approvazione del nuovo Regolamento Biologico per rafforzare la crescente domanda e offerta di prodotti di qualità. La salute degli impollinatori è riconosciuta fondamentale per l'attività agricola dato che l'84% delle specie di colture e il 76% della produzione alimentare europea dipendono dall'impollinazione effettuata dagli insetti. Una quota della produzione agricola annuale dell'UE, pari a 15 miliardi di euro, è attribuita direttamente agli impollinatori. A questi propositi si va ad aggiungere l'incremento del numero di produttori di miele biologico. In Italia, l'Anagrafe Apistica Nazionale, ha dimostrato che gli alveari nel 2020, destinati alla produzione biologica, sono saliti a 208.000 con una crescita stabile. Bisogna considerare che l'apicoltura è l'attività agricola maggiormente colpita dai recenti effetti dei cambiamenti climatici, dall'erosione del suolo agricolo e dalla presenza nell'ambiente di pesticidi e principi di sintesi che hanno determinato il forte calo delle produzioni di miele generando nel comparto l'incertezza economica. Le esternalità positive dell'attività apistica esaltano pertanto l'importante funzione dell'apicoltura e consistono nella fornitura di servizi ecosistemici essenziali come l'impollinazione delle colture agrarie e forestali, la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità attraverso l'impollinazione delle piante spontanee e la raccolta delle informazioni sullo stato di salute dei territori. Le strategie "verdi" dell'UE trovano quindi nell'apicoltura e nel modello di produzione biologica un autentico alleato per favorire la declamata transizione verso un futuro più sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse. Lo sviluppo di modelli di produzione e consumo sostenibili, unitamente alla costituzione di pratiche non distruttive dei territori, contribuisce al presidio eco-sistemico delle aree agricole e marginali. La sfida dei prossimi anni sarà ragionare sulla sostenibilità e diffusione di "bio-distretti" reali, ove l'estensione dei territori, controllata unicamente dal presidio delle produzioni biologiche, giustificherà una realistica produzione di miele a marchio biologico. La certificazione dei territori può garantire la salubrità ambientale e alimentare con maggior affidabilità e confermare la garanzia delle certificazioni biologiche. Le tendenze di mercato fanno registrare l'interesse verso il marchio biologico perché rappresenta per il consumatore una garanzia maggiore sulla qualità del prodotto conseguente anche

ad un differenziale di prezzo tra il prodotto biologico e convenzionale sempre meno accentuato in un mercato, quello del miele, dinamico e sempre più competitivo.

Il nuovo Regolamento sul biologico e gli atti collegati

Il 30 maggio 2018 è stato licenziato il nuovo regolamento sul biologico, il Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo. La sua applicazione, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2021, è stata poi procrastinata di un anno dal Reg. (UE) 2020/1693 a causa della pandemia di COVID-19, le cui circostanze eccezionali hanno richiesto notevoli sforzi da parte del settore biologico in termini di produzione, assolutamente imprevedibili al momento dell'adozione del Regolamento (UE) 2018/848. Pertanto, l'applicazione del nuovo regolamento si può considerare una novità del 2022. In questo articolo si darà una descrizione sintetica dell'articolato relativo alla produzione apistica in biologico secondo il nuovo regolamento che consta di ben 61 articoli, due allegati oltre a una serie copiosa di premesse (ben 124 punti). Proprio a partire dalle premesse, il nuovo regolamento è conformato al raggiungimento di alcuni obiettivi chiave della produzione biologica, quali: i) mantenere la fiducia dei consumatori sui prodotti biologici; ii) contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali prefissati dall'Unione Europea; iii) costituire un quadro giuridico rigoroso per soddisfare le attese dei consumatori; assicurare chiarezza per i produttori; v) supportare la promozione dei prodotti biologici; vi) garantire un reddito equo per gli operatori.

Premesse e definizioni

Già nelle premesse, l'apicoltura viene citata come attività zootecnica che, unico caso, non necessita di terra per poter essere condotta proficuamente. Passando all'articolato del nuovo regolamento, nelle definizioni elencate nell'articolo 3 ("Definizioni") non appare alcun riferimento diretto alle api o all'apicoltura che però è da intendersi come una "produzione animale", quale attività produttiva di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti (Art. 3, comma 27).

Come per le altre tipologie di aziende zootecniche, una fase particolarmente rilevante per l'azienda apistica che intende passare dalla conduzione convenzionale a quella biologica, è il periodo di conversione. Questa fase è ben definita nell'articolo 3, comma 6, come una fase di transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica dettate dal regolamento stesso. Nel caso dell'apicoltura il periodo in conversione è fissato in 12 mesi; in via eccezionale, tale periodo è da non considerarsi se l'operatore acquista sciami o famiglie certificati biologici per l'inizio dell'attività. In buona sostanza, pertanto, l'insediamento di una nuova azienda apistica che parte da materiale genetico (sciami o colonie d'api) non biologico, per i primi 12 mesi dell'attività dovrà condurre i propri alveari secondo il metodo biologico, anche se, a norma del comma 3 dell'articolo 30 ("Etichettatura") del nuovo regolamento, le produzioni non potranno essere etichettate come "bio" e neanche pubblicizzate come "in conversione bio". Dal combinato dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 ("Definizioni") del regolamento, emerge con una certa difficoltà la fattispecie secondo la quale l'azienda apistica potrebbe essere costituita da una o più unità produttive, da intendersi nello specifico caso gli apiari gestiti dall'azienda stessa. Tuttavia a differenza di altri tipi di aziende zootecniche, per l'azienda apistica non si può prefigurare la fattispecie di "azienda mista" ovvero parte in "bio", o in conversione, e parte non biologica, pur se costituita da più unità produttive. Questo è chiaramente espresso nel comma 7 dell'articolo 9 ("Norme generali di produzione") laddove, nel caso dell'allevamento, è ammessa la copresenza di unità di produzione in biologico, o in conversione, e

non biologiche ma solo limitatamente alle fattispecie che prevedono l'allevamento di specie diverse. Non facendo riferimento a "razze" o "ecotipi" differenti, il caso dell'apicoltura quindi rappresenta l'eccezione alla possibilità per la stessa azienda di poter essere in parte "bio" e in parte no, a meno che, oltre alle api, non si allevino specie diverse (e.g., avicoli, suini, bovini ecc.). Tuttavia, è anche possibile che il Legislatore abbia omissis uno specifico punto per le api che, probabilmente al pari degli allevamenti di specie acquatiche (acquacoltura), dovrebbero ricadere nella fattispecie secondo la quale eventuali unità produttive diverse, chiaramente identificate e isolate le una dalle altre, potrebbero esse in parte bio, o in conversione, e parte no. Questo si confarebbe al caso dell'azienda apistica che gestisce più d'un apiario, alcuni in "bio" e altri no. Del resto, l'"isolamento" degli apiari di una stessa azienda è una soluzione assolutamente possibile. Non sembra peraltro che su questo punto il regolamento riservi alla Commissione Europea la facoltà di apportare aggiornamenti tramite appositi regolamenti delegati atti a modificare o integrare il nuovo regolamento.

Le norme di produzione in apicoltura "bio"

Per quanto riguarda le norme di produzione animale in regime biologico, i dettagli tecnici sono elencati nella parte II dell'allegato II al nuovo regolamento, laddove sono disciplinati i seguenti aspetti:

- l'uso di cera biologica;
- l'approvvigionamento di regine e sciami;
- l'origine degli animali;
- l'alimentazione;
- le pratiche di disinfezione e metodi di lotta all'acaro ectoparassita *Varroa destructor* Anderson & Trueman.

Nel corso del periodo di conversione (punto 1.2.2 dell'allegato II, parte II), la cera convenzionale deve essere sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica. Il regolamento tuttavia consente l'impiego di cera d'api non biologica allorquando: i) la cera prodotta secondo il metodo biologico non è disponibile in commercio (l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità); ii) è dimostrabile che la cera non biologica sia esente da sostanze o da prodotti non autorizzati in produzione biologica; e iii) la cera non biologica utilizzata sia di natura esclusivamente opercolare.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di api regine, in deroga al punto 1.3.1 dell'allegato II, parte II, laddove è prescritto che, ad eccezione del periodo in conversione, gli animali biologici nascono o schiudono e sono allevati in unità di produzione biologica (i.e., gli apiari dell'azienda apistica in biologico), il successivo punto 1.3.4.2 consente agli apicoltori di rinnovare gli apiari in misura non superiore al 20% all'anno delle api regine e sciami allevati nell'unità di produzione biologica con api regine e sciami non biologici, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. Qui l'intendimento del Legislatore europeo appare poco chiaro. Infatti, se il termine "rinnovo" applicato alle regine appare in linea con la pratica professionale di sostituire sistematicamente le regine di 24 o più mesi di vita con nuove regine, non si evince chiaramente se il dettato del punto 1.3.4.2 sia da interpretarsi come "non più del 20% dell'insieme delle regine sostituite in un anno" oppure come "20% dell'intero parco regine". Le due interpretazioni sono piuttosto differenti. Facendo un rapido calcolo, per un'azienda apistica che gestisce 100 alveari con rinnovo del parco regine su base biennale, è ipotizzabile che nel primo caso 10 nuove regine delle 50 "rinnovate" possano essere da apicoltura non biologica mentre nel secondo

caso tali regine sarebbero 20 sulle 100 totali. All'aumentare del patrimonio apistico aziendale, il divario cresce in proporzione. L'interpretazione poi del riferimento agli sciami appare ancora più difficoltosa in quanto non è immediatamente chiaro come debba essere considerato, in questo caso, il "rinnovo". È possibile che, implicitamente, il legislatore abbia considerato una perdita annua di colonie tale da giustificare una rimonta interna e/o esterna e che, per quest'ultima, si possa derogare all'obbligo dell'origine biologica degli sciami artificiali, purché non sia superata la soglia del 20%. C'è poi un'ulteriore ambiguità data dalla congiunzione "e" tra i termini "regine" e "sciami" che lascerebbe intendere che la quota del 20% si applicherebbe separatamente alle due fattispecie, distinguendo tra regine sostituite o reintegrate e sciami con regine. Purtroppo, in aggiunta a tutto ciò, l'ambiguità aumenta se si considera la frase conclusiva di questo punto che recita: "Ad ogni modo, uno sciame o un'ape regina all'anno possono essere sostituiti da uno sciame o da un'ape regina non biologici" nella quale il Legislatore comunitario usa il verbo "sostituire", piuttosto che il verbo "rinnovare" utilizzato in precedenza. Forse che con la sostituzione di volesse intendere "rinnovo di sciame o regina" come atto intenzionale, mentre con il rinnovo della parte che precede si volesse intendere "rimonta per perdita"? Difficile dirlo, mentre è ragionevolmente certo che il Legislatore intendesse che per unità produttive (apiari) di entità pari o inferiori a 5 alveari, in ogni caso è possibile utilizzare o una regina o uno sciame non biologici. In questo caso però, è chiaro che se la scelta è per una regina non bio, l'eventuale sciame dovrebbe essere "bio", o *vice versa*. Ad ogni modo, sembra si possa escludere la fattispecie che prevede la nuova costituzione per gli apiari, casistica invece prevista per gli avicoli (punto 1.3.4.3 dell'allegato II, parte II) e le altre specie da reddito quali equini, bovini, cervidi, ovi-caprini, suini e conigli (punto 1.3.4.4). Insomma, nel nuovo regolamento, l'apicoltura è sì considerata un'attività zootecnica alla stregua delle altre ma, forse a causa delle sue peculiarità e della nuova introduzione nel panorama zootecnico bio, nell'articolato del nuovo regolamento sembra mancare quell'omogeneità di linguaggio tecnico che molto probabilmente porterà a dubbi interpretativi in fase applicativa.

Le norme generali aggiuntive specifiche per l'apicoltura "bio"

Il punto 1.9.6 dell'allegato II (parte II) del nuovo regolamento sul biologico è interamente dedicato alle "norme generali aggiuntive" specifiche per l'allevamento delle api. *In primis* il regolamento declina tale allevamento come quello che privilegia l'ape occidentale (*Apis mellifera* L.) e le sue sub-specie locali. Nella versione in lingua italiana del nuovo regolamento, è da sottolineare una particolare attenzione nell'uso del termine "sub-specie" (=sottospecie) con evidente riferimento agli endemismi dei territori dell'UE (e.g., *A. m. ligustica* Spin. e *A. m. siciliana* Grassi nell'Italia peninsulare e in Sicilia, rispettivamente) piuttosto che nell'uso del concetto zootecnico più comune di "razza", concetto che male si adatterebbe alla storia evolutiva della specie *A. mellifera*, unica nel suo genere tra gli animali d'interesse zootecnico del panorama UE. Per dovere di cronaca, è da segnalare che nelle versioni in inglese, francese o tedesco del nuovo regolamento, tutte accessibili attraverso il sito <https://eur-lex.europa.eu>, non si fa menzione alcuna alle sub-specie di *A. mellifera* ma, bensì, solo agli ecotipi locali. Altresì, è tuttavia anomalo che in merito all'origine degli animali (punto 1.9.6.1), non sia stato utilizzato il termine "esclusivamente" visto che non è certo una consuetudine nei Paesi UE allevare a fini produttivi altre specie appartenenti al genere *Apis* (e.g., *A. cerana* Fab.). Non è peraltro da escludere che il legislatore abbia voluto ammettere la possibilità di far rientrare tre le "api" altri apoidei quali i bombi (e.g., *Bombus terrestris* L., la specie più diffusa in Europa) che, tuttavia, rivestono un certo interesse solo per il servizio d'impollinazione per specie agronomiche poco frequentate da *A. mellifera*, come ad esempio il pomodoro e altre solanacee.

Per quanto riguarda l'**alimentazione delle api** (punto 1.9.6.2), la parte II dell'allegato II prescrive che agli alveari, alla fine del periodo produttivo, siano lasciate scorte di miele e di polline sufficienti al superamento del periodo invernale. Nel caso che per particolari condizioni meteorologiche avverse si debba ricorrere alla nutrizione di soccorso, questa deve essere praticata esclusivamente con miele, zucchero o sciroppi di zucchero tutti ottenuti con metodo biologico. Tuttavia, anche nel caso che per ragioni diverse (*e.g.*, terremoti, incendi) dalle condizioni climatiche sfavorevoli la sopravvivenza delle colonie d'api sia minacciata, queste possono essere alimentate con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici come disposto dal regolamento delegato (UE) 2020/2146 del 24 settembre 2020 che modifica il Reg. (UE) 2018/848. In ogni caso, non viene contemplata dunque la possibilità di ricorrere a integrazioni proteiche che, al pari di quella zuccherina di soccorso, possono avere una certa utilità per sopperire, in carenza di polline, ai fabbisogni nutrizionali delle colonie d'api (*e.g.*, il periodo tardo estivo-autunnale per la preparazione all'invernamento).

Per quanto riguarda la **gestione sanitaria** degli apiari, il punto 1.9.6.3 prevede interventi quali: i) l'uso di rodenticidi nelle trappole e altre sostanze autorizzate per proteggere telaini, favi e fogli cerei (seppur non specificato appare implicito che tali pratiche sono da considerarsi applicabili al periodo di stoccaggio invernale di detti materiali entro capannoni, magazzini o altre strutture di ricovero); ii) l'uso di vapore e fiamma viva per le operazioni di sanificazione in apiario; iii) l'applicazione della tecnica della rimozione della covata maschile per il controllo dell'infestazione da varroa (*Varroa destructor*). Nel caso che detti interventi o misure preventive (definite all'articolo 3, comma 4) non siano risolutive, sono ammessi altri interventi per curare tempestivamente colonie d'api malate o infestate che, alla bisogna o se i trattamenti implicino l'uso di sostanze allopatiche non autorizzate in regime biologico (*e.g.*, acaricidi di sintesi), devono essere isolate in appositi apiari. Considerando tale aspetto, emerge la criticità già evidenziata e relativa al fatto che la stessa azienda apistica non possa essere costituita contemporaneamente da apiari bio e apiari non bio. L'unica possibilità rimane quindi quella per la quale l'apicoltore bio deve spostare gli alveari trattati presso apiari di altro apicoltore non bio con evidenti difficoltà gestionali e non solo. Nel caso dell'uso di sostanze allopatiche, inclusi gli antibiotici (fatto questo non ammissibile, almeno in Italia) inoltre, la cera deve essere completamente sostituita con cera biologica e gli alveari trattati sono quindi soggetti ad un periodo di conversione di 12 mesi a partire dalla data del trattamento. Per la lotta alla varroa, oltre alla soppressione della covata maschile sono autorizzati i trattamenti a base di acidi organici naturali quali l'acido acetico, lattico, ossalico, formico oppure a base di olii essenziali e sostanze aromatiche quali mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

Le norme sul benessere animale, la stabulazione e le pratiche zootecniche per l'apicoltura "bio"

A norma del punto 1.6.9.4 del nuovo regolamento, le norme generali aggiuntive in materia di benessere animale esteso alle api sono limitate al:

- divieto della distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;
- divieto di praticare mutilazioni agli animali come la spuntatura delle ali delle regine.

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, il punto 1.6.9.5 dell'allegato II, parte II del nuovo regolamento sul biologico prevede che l'ubicazione degli apiari tenga conto della disponibilità, nel periodo delle fioriture/attività delle api e nel raggio di 3 km dall'apiario stesso, di fonti nettariifere e pollinifere, costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche, da flora spontanea, da foreste gestite in modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto

ambientale (conformemente agli articoli 28 e 30 del Reg. (UE) 1305/2013) e di idonee distanze da possibili fonti di contaminazione per i prodotti dell'alveare e nocive per le api stesse. Anche in questo caso, il nuovo regolamento lascia margini non trascurabili a differenti interpretazioni: *in primis*, che dimensione andrebbe data all'avverbio "essenzialmente" abbinato alle "coltivazioni biologiche"? Oltre il 50% o oltre soglie superiori (e.g., 75%)? E in aggiunta, a quanto dovrebbero ammontare le distanze da siti inquinati o inquinanti idonee a preservare la contaminazione dei prodotti apistici e la salute delle api? In prima battuta, si potrebbero considerare i canonici 3 km attorno alla postazione, ma recenti ricerche come quella in Val di Sole (TN) del Prof. Sergio Angeli dell'Università di Bolzano e del suo *team*⁴ dimostrano che per alcuni agrofarmaci utilizzati in frutticoltura, tale distanza potrebbe non essere adeguata. Infine, se la sopravvivenza delle colonie d'api risulta minacciata, il Regolamento delegato (UE) 2020/2146, già citato, consente che le stesse possano essere spostate in zone che non rispettano le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, senza tuttavia dare indicazione sulla gestione e/o la tempistica di tali spostamenti, incluso l'eventuale successivo stato in conversione.

Negli apiari è fatto obbligo di utilizzare solo materiali naturali che non presentano rischi di contaminazione per l'ambiente e i prodotti dell'alveare, anche per la costruzione delle arnie e cera biologica per i nuovi telaini. I prodotti naturali autorizzati all'uso negli alveari sono il propoli, la cera e gli olii vegetali. Nella smielatura è fatto divieto di utilizzare repellenti di sintesi ed estrarre il miele da favi con covata. Infine, è vietato condurre gli apiari in regime biologico nelle regioni o zone designate dagli Stati membri come regioni o zone in cui non è possibile praticare l'agricoltura biologica.

I regolamenti delegati. Norme specifiche per l'apicoltura "bio"

In chiusura alla presente disamina dell'articolato del nuovo regolamento sul biologico, occorre segnalare che il regolamento stesso introduce la possibilità di delega alla Commissione Europea nel produrre specifici regolamenti atti a modificare il dettato dell'allegato II, parte II relativamente a: i) alimentazione delle api (punto 1.9.6.2, lettera b) e ii) trattamenti accettabili per la disinfezione degli apiari e metodi e trattamenti ammissibili per la lotta contro l'acaro ectoparassita *Varroa destructor* (punto 1.9.6.3, lettera b). Al momento della stesura del presente contributo, sono stati emanati alcuni regolamenti delegati come il regolamento delegato 2020/2146 del 24 settembre 2020 il quale, in merito all'apicoltura, modifica il regolamento 2018/848 solo limitatamente alle fattispecie citate in precedenza e alla possibilità di fare ricorso ad api "non bio" (ad esempio per la costituzione di nuovi apiari) qualora non sia possibile fare uso di materiale biologico ovvero in conversione. Un ulteriore regolamento delegato (Reg. UE 2021/1691) integra il nuovo regolamento sul biologico con il dettaglio della tenuta delle registrazioni a carico dell'apicoltore (mappe degli apiari, registri d'apiario).

Cosa è cambiato in apicoltura biologica con l'applicazione del Regolamento (UE) 2018/848.

Nel complesso, l'applicazione del nuovo regolamento introduce solo poche variazioni rispetto al Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=zbFN9SrQUUE>

La quota di rinnovo degli apiari con api regine e sciami non biologici è stata portata al 20 % all'anno delle api regine e sciami allevate nell'unità di produzione biologica rispetto al 10 % del regolamento precedente. Forse il legislatore ha tenuto conto della difficoltà oggettiva di reperibilità di materie prime biologiche.

Inoltre, nel caso che per particolari condizioni meteorologiche avverse si debba ricorrere alla nutrizione di soccorso, questa deve essere praticata esclusivamente con miele, zucchero o sciroppi di zucchero tutti ottenuti con metodo biologico ma viene eliminato il riferimento temporale a "unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata" permettendo quindi di farlo in qualsiasi momento della stagione.

In ultima analisi, il regolamento precedente, al comma 27, teneva conto dell'importanza delle api per l'impollinazione e prevedeva la possibilità di concedere deroghe che autorizzassero la coesistenza di alveari biologici e non biologici nell'ambito della stessa azienda. Tale specifica norma permetteva di poter gestire in maniera convenzionale gli alveari che venivano destinati all'impollinazione di specifiche colture e che non avrebbero rispettato i dettami in materia di ubicazione degli alveari. In tal caso eventuali prodotti venivano declassati e venduti come convenzionali, dando all'Organismo di Controllo opportuna evidenza della separazione dei lotti prodotti. Non sono chiare le basi della decisione del Legislatore che nell'attuale regolamento ha eliminato tale possibilità; infatti, come già sottolineato in precedenza, secondo il Reg. 2018/848 non può esistere una azienda apistica dove vengano allevate api con metodo biologico e non biologico contemporaneamente. Considerando le necessità di impollinazione del settore agricolo e la specificità dell'attività apistica per servizi di impollinazione non è chiara la logica alla base di tale decisione.

Parlare di miele biologico è stato da sempre un argomento contrastante e di continue riflessioni non solo per l'origine e l'estensione delle fioriture prevalenti, ma anche per le modalità di gestione e sostentamento degli alveari. Il marchio biologico ha come obiettivo quello di garantire una qualità complessiva delle produzioni attuate in contesti ambientali eco-sostenibili. A norma del nuovo regolamento, sono molteplici le accortezze che un produttore di miele biologico è tenuto a rispettare. Il primo aspetto che caratterizza il disciplinare di produzione è rappresentato dall'ubicazione degli apiari, chiedendo di rispettare le distanze minime (3 km) degli apiari da fonti di inquinamento. Le colonie di api devono quindi poter compiere voli di bottinatura in areali costituiti essenzialmente da coltivazioni ottenute con metodo di produzione biologico o flora spontanea o coltivazione sottoposte a cure culturali a basso impatto ambientale come recitato e descritto art. 36 del Reg. 698/2005 e art. 22 del Reg. 1257/1999. Gli areali dovranno essere distanti da fonti di inquinamento o aree industriali tali da compromettere la vita degli alveari e la qualità delle produzioni. Tale aspetto risulta di particolare importanza considerando che l'apicoltura biologica è un sistema di allevamento che si affida quasi totalmente alla flora spontanea e alle colture nettariifere per l'alimentazione delle colonie; infatti, la nutrizione è ammessa solamente nel caso in cui la sopravvivenza delle colonie sia minacciata. Si evince quindi la difficoltà di trovare postazioni adeguate alla collocazione degli apiari, considerando anche il processo di perdita di suolo agrario e di urbanizzazione delle campagne che riduce la disponibilità di flora spontanea. Il nuovo regolamento considera di fondamentale importanza la cera, utilizzata regolarmente per la costruzione di nuovi favi, che dovrà derivare da unità di produzione biologica. Solo durante il periodo di conversione e nel caso in cui sul mercato non sia disponibile la cera certificata biologica, è ammesso l'uso di cera convenzionale esente da residui e derivante dagli opercoli.

Il nuovo regolamento considera di fondamentale riguardo la cera che dovrà provenire, quella consumata regolarmente per la costruzione di nuovi favi, da unità di produzione biologica. La cura degli alveari dovrà essere invece condotta escludendo l'uso di prodotti chimici di sintesi durante le operazioni di disinfestazione da parassiti e nel periodo approssimativo alla smielatura. L'estrazione del miele dovrà avvenire esclusivamente da favi che non presentano covata, quindi quasi esclusivamente dai melari separati dal nido tramite apposite griglie escludi-regina, e sono vietate le mutilazioni quali la "clippatura" delle ali della regina.

Analizzando nel complesso il regolamento si comprende la logica del Legislatore che vuole preservare la qualità delle produzioni e il benessere delle api, evitando stress produttivi (*e.g.*: alimentazione stimolante), residui chimici nei materiali (arnie e cera) e nei prodotti e mutilazioni. Allo stesso tempo emergono le difficoltà produttive legate alle recenti incertezze climatiche che influenzano le colture agrarie e la flora spontanea e le problematiche di reperimento delle materie prime biologiche (sciami, regine, cera) che non sempre sono disponibili sul mercato.

La bibliografia citata è disponibile presso gli autori.